

COMUNE DI GIOIA TAURO

Città Metropolitana di Reggio Calabria



REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA TENUTA DELL'ALBO UNICO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. __ del __/__/____

Art. 1 - FINALITÀ

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione e la tenuta dell'Albo Unico delle Associazioni e del Volontariato, riconoscendo e valorizzando la funzione peculiare dell'attività delle Associazioni e delle organizzazioni di Volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo della società civile; promuove il loro autonomo sviluppo e ne favorisce l'originale apporto al conseguimento di finalità di carattere civile, sociale, culturale, economico, ricreativo, sportivo e di tutela ambientale per migliorare la qualità della vita e per contrastare l'emarginazione. Ne disciplina l'iscrizione, l'aggiornamento e la cancellazione dell'Albo Comunale delle Associazioni e del Volontariato, con riferimento alla normativa vigente (Legge Quadro sul Volontariato n.266/91, Disciplina delle associazioni di promozione sociale Legge 383/2000, norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali Legge Regionale n. 23/2002, disciplina delle cooperative sociali Legge n.381/91, Legge di riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale D. Lgs N. 460 del 4/12/1997, Titolo II del Codice Civile) ed aggiornate al D.Lgs. 117/2017 e sue modificazioni.
2. Ai fini dell'iscrizione all'Albo è considerata associazione non profit ogni organismo liberamente costituito, ogni associazione di volontariato o di utilità sociale che abbia finalità culturali, religiose, scientifiche, sociali, ricreative, sportive, apprezzabili sotto il profilo del pubblico interesse e che sia senza fini di lucro comprese quelle che hanno assunto o che possano assumere la definizione di ETS (Ente del Terzo Settore) specificatamente: APS (Associazione Promozione Sociale) ed OdV (Organizzazioni di Volontariato), ex ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) ai sensi dell' Art. 10 del D.Lgs N 466/97.

3. L'Albo rappresenta uno degli strumenti attraverso cui l'Amministrazione Comunale riconosce e valorizza le libere forme associative, la funzione delle attività associative e delle organizzazioni di volontariato come espressione di partecipazione culturale, ricreativa, sportiva e di tutela ambientale ovvero di solidarietà e pluralismo della società civile.
4. L'iscrizione all'Albo è condizione indispensabile per l'ammissibilità della richiesta di eventuali contributi e benefici economici, che il Comune concede in attuazione del principio di sussidiarietà dall'art. 118 della Costituzione, nonché per la conclusione di accordi e collaborazioni per una migliore gestione di servizi presenti sul territorio.
5. L'iscrizione all'Albo è condizione indispensabile per la partecipazione alla Consulta di Settore, prevista dall'art. 33 dello Statuto Comunale.

Art. 2 - ISTITUZIONE DELL'ALBO

1. È istituito pertanto l'Albo delle Associazioni e del Volontariato, che perseguono una o più finalità di cui al successivo Art. 3, operanti nel territorio del Comune di Gioia Tauro.
2. L'Albo e il Regolamento, che ad esso si riferisce, disciplinano i rapporti tra le Associazioni e l'Amministrazione Comunale, improntati sui principi di partecipazione, solidarietà e trasparenza.
3. Gli uffici competenti curano la pubblicazione annuale dell'elenco delle Associazioni che risulteranno in regola con i requisiti richiesti per essere inseriti nell'Albo Comunale delle Associazioni.

4. Gli uffici competenti inseriscono sul sito istituzionale del Comune l'elenco delle associazioni ed i moduli necessari alla domanda di iscrizione.

Art. 3 - ARTICOLAZIONE DELL'ALBO IN SEZIONI

1. L'Albo è suddiviso nelle seguenti quattro sezioni, in relazione alle caratteristiche e alle finalità specifiche delle Associazioni:
 - I. **CULTURALE:** con riferimento alla valorizzazione della cultura e del patrimonio storico, artistico, scientifico e ambientale-paesaggistico, alla tutela e promozione di feste e tradizioni comunali.
 - II. **SOCIALE:** con riferimento all'assistenza sociale e sanitaria, all'attività solidaristica variamente espressa, alle attività di assistenza a condizioni di fragilità, anche in campo scolastico.
 - III. **LAVORO:** con riferimento all'economia, lavoro, arti e professioni.
 - IV. **SPORTIVE E TEMPO LIBERO:** con riferimento all'attività, promozione e animazione sportiva e/o ludica, anche in particolari iniziative di coinvolgimento della popolazione.
2. Responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'Albo delle Associazioni e del Volontariato è il Dirigente dell'Area dei Servizi Sociali.

Art. 4 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

1. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo Comunale, di cui all'art. 2, tutte le Associazioni e le Organizzazioni di Volontariato precedentemente e regolarmente costituite in base alla Legge 383/2000, Legge 266/91 e Legge Regionale – Regione Calabria – n. 33 del 26 luglio 2012 e successive modifiche e aggiornamenti, nonché alle normative vigenti in materia, in possesso alla presentazione delle domande dei seguenti requisiti:

- a) costituzione dell'Associazione da almeno 12 mesi;
- b) numero di soci non inferiore alle 7 unità;
- c) esplicita previsione, all'interno dello Statuto o dell'Atto Costitutivo, di assenza di fini di lucro;
- d) finalità dell'organismo associativo;
- e) ordinamento interno a base democratica, con organismi rinnovabili;
- f) abbiano sede legale o operativa sul territorio del Comune di Gioia Tauro e/o svolgano attività a favore della popolazione da almeno 12 mesi;
- g) perseguimento delle finalità indicate dagli Artt. 1 e 3 del presente regolamento;
- h) gratuità delle cariche associative.

2. Non possono essere iscritti all'Albo:

- a) partiti politici che abbiano attinenza a gruppi parlamentari o gruppi consiliari regionali, provinciali o comunali;
- b) le associazioni sindacali, anche a carattere autonomo, o associazioni di categoria per la difesa di gruppi sociali;
- c) gli ordini professionali;
- d) le associazioni che non rispettano i principi costituzionali.

Art. 5 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE

1. La domanda di iscrizione all'Albo è presentata al Sindaco compilando l'apposito modulo predisposto sul sito istituzionale dell'Ente a cura del Responsabile dell'area amministrativa, a firma del Rappresentante Legale dell'Associazione, e deve riportare le seguenti indicazioni:

- a) la denominazione e l'eventuale acronimo dell'Associazione, come da Statuto;
- b) il numero di codice fiscale dell'Associazione;
- c) il numero di partita IVA dell'Associazione (se posseduta);
- d) indirizzo e gli eventuali recapiti telefonici/fax della sede legale e della sede operativa;
- e) indirizzo della posta elettronica (PEC se posseduta) e l'eventuale indirizzo del sito web;
- f) l'eventuale indirizzo del sito web e/o della posta elettronica;
- g) il nominativo del Rappresentante Legale, completo di recapiti, se diversi da quelli dell'Associazione;
- h) l'eventuale nominativo di un socio con funzioni di referente, completo di recapiti, se diversi da quelli dell'Associazione e del Legale Rappresentante;
- i) la sezione dell'Albo alla quale si intende iscrivere l'Associazione;
- j) la data di costituzione dell'Associazione;
- k) la data di inizio dell'attività sul territorio comunale;
- l) l'espressa dichiarazione del rispetto dei requisiti di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

2. Unitamente alla domanda di cui al precedente comma, deve essere presentata la seguente documentazione:

- a) Copia dell'Atto di Costituzione e dello Statuto vigenti dai quali risulti l'assenza di scopi di lucro e il perseguimento di finalità sociali o di pubblico interesse, e da cui s'evincano i criteri di ammissione e di esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi, democraticità elettiva delle cariche sociali;
- b) le rappresentanze locali di organizzazioni ed associazioni costituite a livello provinciale, regionale, nazionale e/o internazionale, devono allegare alla domanda di iscrizione copia dello statuto dell'organizzazione e dell'associazione cui fanno parte e copia del certificato di iscrizione alla stessa della rappresentanza locale;
- c) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative con allegato casellario giudiziario e certificato antimafia, assenza di condanna e procedimenti penali e/o civili che incidano negativamente nelle relazioni della pubblica amministrazione o potenzialmente lesivi dell'immagine dell'Ente;
- d) una breve relazione, dalla quale si evincano attività dell'Associazione, con particolare riferimento a quelle svolte sul territorio del Comune di Gioia Tauro e/o a favore dei cittadini, da cui emergano le finalità di pubblico interesse, almeno negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti la data di richiesta di iscrizione all'Albo;
- e) elenco nominativo degli iscritti, evidenziando il numero dei residenti in Gioia Tauro, alla data di presentazione della domanda;
- f) l'indicazione dell'eventuale iscrizione ad altri Albi e/o Registri previsti dalla normativa di riferimento;

- g) copia del bilancio preventivo dell'anno in corso e dell'ultimo bilancio consuntivo, sottoscritti per autenticità dal Rappresentante Legale;
- h) una breve scheda di presentazione dell'Associazione da pubblicare sul sito internet del Comune di Gioia Tauro (massimo 500 caratteri);
- i) copia del Certificato di iscrizione al CONI o altro ente nazionale di promozione sportiva, valido alla data di presentazione della domanda (solo per le Associazioni che richiedono l'iscrizione alla Sezione Sportiva);

3. Le domande di iscrizione all'Albo possono pervenire in qualsiasi momento dell'anno

Art. 6 – ESAME DELLA RICHIESTA D'ISCRIZIONE ALL'ALBO: iscrizione, diniego, sospensione

1. Le domande di iscrizione all'Albo vengono valutate dal Responsabile dell'Ufficio competente, il termine per l'esame delle istanze è di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento delle medesime;
2. Le associazioni che hanno presentato una documentazione incompleta saranno invitate, con comunicazione scritta notificata a mezzo PEC o Raccomandata A.R., ad integrare tale documentazione entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione (farà fede la data della notifica); in pendenza d'invio di tale integrazione il termine di cui al comma 1 del presente articolo resta sospeso;
3. L'iscrizione o il diniego di iscrizione sono adottati con provvedimento motivato dal Responsabile dell'Ufficio competente, e comunicati a mezzo PEC o Raccomandata A.R. all'Associazione unitamente, in caso di iscrizione, al numero attribuito e alla data di registrazione;

4. Il diniego può essere disposto qualora:
- a) l'attività dell'Associazione sia contraria alla Costituzione, alla Legge o allo Statuto Comunale;
 - b) non si ravvisino le caratteristiche previste all'Art. 1, comma 2, del presente Regolamento;
 - c) manchino i requisiti richiesti, specificati agli Artt. 4 e 5 del presente Regolamento;
 - d) la richiesta di iscrizione sia incompleta, nella formulazione e/o negli allegati prodotti, rispetto a quanto previsto dal presente Regolamento e, a seguito di richiesta di integrazione, di cui al comma 2, l'Associazione non provveda a presentare quanto richiesto; o comunque presenti documentazione giudicata non idonea.

Art. 7 – REVISIONE PERIODICA DELL'ALBO – COMUNICAZIONE VARIAZIONI

1. Gli uffici competenti entro il 30 settembre di ogni anno provvedono ad una revisione annuale dell'Albo, allo scopo di verificare la permanenza dei requisiti in base ai quali è stata disposta l'iscrizione;
2. Per mantenere l'iscrizione all'Albo, le Associazioni, entro la data suddetta di ogni anno successivo a quello in cui è avvenuta l'iscrizione, inviano al Comune:
 - a) una dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante in cui vengono segnalate tutte le variazioni intervenute rispetto a quanto segnalato in sede di iscrizione o dell'ultima revisione (Atto Costitutivo, Statuto, Legale Rappresentante o persone che ricoprono le

diverse cariche associative, indirizzo, numero di telefono, ecc.) con allegate fotocopie dei documenti e dei verbali delle riunioni in cui sono stati approvati (nel caso di intervenute variazioni rispetto a quanto segnalato in sede di iscrizione o dell'ultima revisione); oppure una dichiarazione del Rappresentante Legale, con la quale si attesti che ***"non sono intervenute variazioni rispetto a quanto precedentemente dichiarato e alla documentazione presentata, con particolare riferimento all'Atto Costitutivo e allo Statuto dell'Associazione"*** (nel caso non fossero intervenute variazioni rispetto a quanto segnalato in sede di iscrizione o dell'ultima revisione);

- b) copia del bilancio preventivo dell'anno in corso e dell'ultimo bilancio consuntivo, sottoscritti per autenticità dal Rappresentante Legale;
- c) relazione sulle attività dell'anno precedente, con particolare riferimento a quelle svolte sul territorio del Comune di Gioia Tauro e/o a favore dei cittadini, e da cui emergano le finalità di pubblico interesse, che contenga altresì commenti alle modalità di reperimento di eventuali fondi alle finalità delle spese sostenute;
- d) comunicazione riportante il numero aggiornato degli iscritti, evidenziando il numero dei residenti in Gioia Tauro;
- e) fotocopia del Certificato di Iscrizione al CONI o altro ente nazionale di promozione sportiva, valido alla data della revisione, se scaduto quello presentato in sede di iscrizione o di revisione dell'anno precedente (solo per le Associazioni che richiedono l'iscrizione alla sezione Sportiva);
- f) la mancata presentazione della documentazione necessaria alla revisione annuale o la non osservanza dell'obbligo di comunicazione delle variazioni, di cui al precedente comma 3, sono ragioni sufficienti per la cancellazione dall'Albo;

- g) a seguito di attento esame della documentazione prodotta, il Responsabile competente adotterà apposito provvedimento di aggiornamento dell'Albo;
- h) la conferma dell'iscrizione all'Albo non è soggetta a comunicazione all'Associazione.

Art. 8 – CANCELLAZIONE DALL'ALBO

1. La cancellazione dall'Albo delle Associazioni può avvenire su richiesta scritta e motivata del Legale Rappresentante dell'Associazione iscritta;
2. La cancellazione dall'Albo avviene d'ufficio con motivato provvedimento e comunicata dal Responsabile del competente ufficio quando:
 - a) vengano a mancare gli elementi essenziali necessari per il mantenimento dell'iscrizione;
 - b) si verifichi un caso di manifesta indegnità;
 - c) l'Associazione non presenti, anche dopo un sollecito formale nel quale è stato introdotto un termine a provvedere, la documentazione richiesta per il mantenimento dell'iscrizione, come descritta al precedente Art. 7;
 - d) l'Associazione, qualora beneficiaria di contributo da parte dell'Amministrazione Comunale, incorra in una grave violazione degli obblighi posti a suo carico,
 - e) le attività dell'Associazione non corrispondano ai fini dichiarati;
3. Il provvedimento di cancellazione è notificato all'Associazione a mezzo PEC o Raccomandata A.R., entro 30 (trenta) giorni dall'adozione del provvedimento;

4. l'Associazione cancellata per qualsiasi motivo può presentare una nuova domanda di iscrizione non prima di 12 (dodici) mesi dalla data di cancellazione.

Art. 9 – AGEVOLAZIONI DERIVANTI DALL'ISCRIZIONE ALL'ALBO

1. L'iscrizione all' Albo costituisce condizione indispensabile per accedere alla concessione di contributi, sovvenzioni e benefici materiali e/o economici, nonché per l'assegnazione di spazi, strutture e mezzi di proprietà comunale, in deroga al regolamento per la concessione dei locali comunali ad uso temporaneo (Del. C.P. n.11 17/06/2014);
2. L'Amministrazione Comunale deve richiedere l'iscrizione all'Albo come requisito indispensabile per l'accesso ai benefici di cui al precedente comma.
3. Le Associazioni iscritte all'Albo, che intendono realizzare manifestazioni, iniziative o progetti, possono richiedere al Comune il patrocinio o la collaborazione nell'organizzazione, al fine di ottenere uno o più dei sottoelencati benefici:
 - a) affissione gratuita di manifesti, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale;
 - b) utilizzo gratuito di spazi, secondo le disponibilità stabilite dall'Amministrazione Comunale e previa autorizzazione da parte della Giunta Comunale;
 - c) pubblicazione sul sito istituzionale del Comune del programma della manifestazione, secondo le disponibilità stabilite dall'Amministrazione Comunale e dal Responsabile dell'ufficio competente;
 - d) utilizzo del Logo Comunale per il materiale pubblicitario, previa richiesta e rilascio di apposita autorizzazione da parte della Giunta e nel rispetto del Regolamento Comunale n. 10/2014;

4. in deroga ai criteri e alle modalità di cui al regolamento comunale per la concessione di contributi e per lo svolgimento di feste e manifestazioni, la Giunta comunale, sulla base di apposita convenzione, da stipularsi con l'Associazione proponente ai sensi del successivo art. 10, può concedere contributi di scopo che tengano conto della tipologia dei servizi, della durata, dell'articolazione temporale, della sua complessità e della rilevanza sociale ed economica.
5. i benefici di cui al presente articolo vengono concessi in base alla coerenza con gli obiettivi programmati dall'Amministrazione Comunale e compatibilmente con le risorse disponibili;
6. la concessione di contributi, spazi e strutture per un determinato periodo di tempo non costituisce alcuna priorità per concessioni successive;
7. i contributi possono essere erogati esclusivamente in seguito alla presentazione di specifici progetti.

Art. 10 – ALTRE AGEVOLAZIONI

1. L'Amministrazione Comunale può stipulare con le Associazioni iscritte all'Albo, nel rispetto dei limiti previsti dalle vigenti leggi statali, regionali e comunitarie, convenzioni ai fini dello svolgimento di attività di interesse pubblico, e/o promuovere programmi di interesse locale, purché dette Associazioni garantiscano capacità e professionalità nello svolgimento delle attività oggetto convenzione; il testo delle convenzioni di cui al presente articolo deve espressamente prevedere, fra le clausole inderogabili, disposizioni atte ad assicurare la verifica dello svolgimento delle prestazioni ed il controllo della loro qualità, la durata della convenzione e le modalità di disdetta della stessa.

Art. 11 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento troveranno applicazione le norme vigenti in materia.
2. Il presente Regolamento sostituisce ed abroga integralmente il precedente Regolamento "Albo Comunale delle Associazioni non-profit Regolamento per l'istituzione e la tenuta" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 16/06/2011.
3. Le associazioni già registrate all'albo sostituito, dovranno presentare una richiesta d'iscrizione ex-novo.
4. Il presente Regolamento entra in vigore nel rispetto dell'art. 16 dello Statuto Comunale.